



CONVENZIONE CA AUTO BANK

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
E RISCHI ACCESSORI

AUTO LUXURY CLASSIC

IL CONTRATTO È REALIZZATO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL
TAVOLO TECNICO “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI” COORDINATO
DALL'ANIA, AGGIORNATE IN BASE ALLE “LINEE GUIDA
PER CONTRATTI CHIARI E COMPRENSIBILI 2024”

**Ultimo aggiornamento
01/2026**

Benvenuto!

Gentile Cliente,

il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità, con una soluzione assicurativa facile da comprendere.

Ecco tre cose importanti che devi fare:

- **Leggi** con attenzione il **Set Informativo**
- **Verifica** se i dati indicati in **Polizza** sono corretti
- **Controlla** se sono presenti le **garanzie** di cui hai bisogno.

Come leggere questo documento.

Nella sezione “Presentazione del prodotto” trovi un breve riepilogo del prodotto e della sua struttura, mentre nella “Tabella delle garanzie” trovi uno schema che ti aiuta a individuare con facilità i contenuti delle singole garanzie.

Hai ancora qualche domanda?

Tutti i contatti che ti servono li trovi nelle pagine che seguono.

Cordiali saluti.

Generali Italia S.p.A.

Indice

A. Presentazione del prodotto	4
B. Definizioni	7
C. Condizioni di Assicurazione	10
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	
> QUANDO E COME DEVO PAGARE?	10
Art. 1 - Come pagare il Premio.	10
> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	10
Art. 2 - Decorrenza delle garanzie.	10
Art. 3 - Durata dell'assicurazione.	10
Art. 4 – Rinnovo del Contratto.	10
> DOVE VALE LA COPERTURA?	10
Art. 5 - Estensione territoriale.	10
> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?	11
Art. 6 - Beni assicurabili.	11
Art. 7 - Gestione del Contratto.	11
Art. 8 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo.	12
Art. 9 - Tutela in caso di Furto del Veicolo.	13
Art. 10 - Clausole di vincolo.	13
Art. 11 – Legge applicabile, oneri fiscali.	13
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge.	13
Art. 13 - Pagamenti da parte di Generali Italia.	13
Art. 14 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.	13
> COME POSSO DISDIRTE LA POLIZZA?	14
Art. 15 - Diritto di ripensamento del Contraente.	14
> CHE OBBLIGHI HO?	14
Art. 16 – Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio.	14
Art. 17 - Altre assicurazioni.	14
> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	14
Art. 18 - Modalità di reclamo.	14
Art. 19 – Tribunale competente.	15
> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.	15
SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE	16
> CHE COSA È ASSICURATO?	16
Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione.	16

Art. 1.2 - Tipo di guida.....	17
Art. 1.3 - "Sicurezza comunque".	17
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	17
Art. 1.4 - Rischi esclusi.	17
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	18
Art. 1.5 – Esclusioni previste dal Contratto.	18
Art. 1.6 – Franchigia R.C.A.	18
> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATA LA GARANZIA R.C.A.?	19
Art. 1.7 - Forma tariffaria Bonus Malus con Franchigia.	19
Art. 1.8 - Riscatto del Sinistro.	19
Art. 1.9 - Attestato di Rischio.	20
SEZIONE 2 > PROTEZIONE IMPREVISTI	20
> CHE COSA È ASSICURATO?	20
Art. 2.1 - Rinuncia alla Rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool.	20
Art. 2.2 - Rinuncia alla Rivalsa quando il Veicolo non è in regola con la revisione.	20
Art. 2.3 - Danni alla tappezzeria.	20
Art. 2.4 - Perdita chiavi.	20
Art. 2.5 - Ripristino box.	20
Art. 2.6 - Rimborso spese di reimmatricolazione.	20
Art. 2.7 - Rimborso spese per rifare la patente a seguito di smarrimento, distruzione o Furto.	21
SEZIONE 3 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI	21
> CHE COSA È ASSICURATO?	21
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione.	21
Art. 3.2 - Massimale.	21
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	21
Art. 3.3 - Rischi esclusi.	21
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	22
Art. 3.4 - Esclusioni previste dal Contratto.	22
Art. 3.5 - Scoperto e Minimo.	22
> CHE OBBLIGHI HO?	23
Art. 3.6 - Obblighi a carico dell'Assicurato.	23
SEZIONE 4 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI	24
> CHE COSA È ASSICURATO?	24
Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione.	24
Art. 4.2 - Massimale.	24
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	25

Art. 4.3 – Rischi esclusi.	25
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	25
Art. 4.4 - Esclusioni previste dal Contratto.	25
Art. 4.5 - Scoperto e Minimo.	25
SEZIONE 5 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.	26
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO R.C.A.?	26
Art. 5.1 - Denuncia del Sinistro R.C.A.	26
Art. 5.2 - Risarcimento Diretto - Richiesta di Risarcimento danni.	27
Art. 5.3 - Disconoscimento del Sinistro.	27
Art. 5.4 - Risarcimento del Trasportato.	28
Art. 5.5 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada.	28
Art. 5.6 - Sinistri provocati da veicoli stranieri.	28
Art. 5.7 - Gestione della vertenza di danno e spese legali.	28
SEZIONE 6 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI NON R.C.A.	29
GARANZIE PROTEZIONE IMPREVISTI – TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI – COLLISIONE ANIMALI SELVATICI	29
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	29
Art. 6.1 - Come denunciare un Sinistro e quali documenti inviare.	29
Art. 6.2 - Riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.	30
Art. 6.3 - Calcolo dell'ammontare del danno.	30
Art. 6.4 - Termini di liquidazione.	31
ALLEGATO 1 – FORMA TARIFFARIA BONUS MALUS	32
> COME EVOLVE LA CLASSE DI MERITO ASSEGNATA AL MIO CONTRATTO?	32
Periodi di Osservazione.	32
Tabella dei coefficienti di Premio.	32
Assegnazione della Classe di Merito alla stipulazione del Contratto.	32
Evoluzione della Classe di Merito.	33
Tabelle delle regole evolutive in base al numero di Sinistri Penalizzanti nell'ultimo Periodo di Osservazione.	33

A. Presentazione del prodotto

IL PRODOTTO ASSICURATIVO “AUTO LUXURY CLASSIC”.

“Auto Luxury Classic” ti assicura per il *Rischio di Responsabilità Civile* e per i *Rischi accessori* che derivano dalla circolazione del *Veicolo*.

A CHI È RIVOLTO.

Il prodotto è dedicato soltanto a chi acquista con finanziamento o prende in leasing un’Autovettura presso i concessionari convenzionati con CA Auto Bank, con un finanziamento o un leasing CA Auto Bank.

È rivolto a Persone fisiche, Imprese e Altri Enti che esprimono i bisogni di Protezione dei beni e Protezione del patrimonio.

FUNZIONAMENTO.

Il prodotto è composto da un **unico pacchetto che comprende sempre le seguenti 4 garanzie:**

- Responsabilità Civile Auto (che include il pacchetto “Sicurezza Comunque”)
- Protezione Imprevisti
- Tutela danni da veicoli non assicurati
- Collisione *Animali Selvatici*.

TABELLA DELLE GARANZIE.

PACCHETTO UNICO			
GARANZIE SEMPRE COMPRESE	FRANCHIGIE, SCOPERTI E MINIMI	MASSIMALE	PER TUTTI I DETTAGLI
RESPONSABILITÀ CIVILE. La garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di Incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.	La garanzia prevede una <i>Franchigia</i> , ossia una parte di danno che resta a tuo carico, il cui importo è indicato in <i>Polizza</i> .	La garanzia prevede un <i>Massimale</i> di 25 milioni di euro .	Sezione 1
SICUREZZA COMUNQUE. Inclusa nella garanzia Responsabilità Civile, ti copre per i danni causati a terzi: <ul style="list-style-type: none">• dai tuoi passeggeri;• dal gancio traino.	La garanzia prevede una <i>Franchigia</i> , ossia una parte di danno che resta a tuo carico, il cui importo è indicato in <i>Polizza</i> .	La garanzia rientra nello stesso <i>Massimale</i> della garanzia R.C.A.	Sezione 1
PROTEZIONE IMPREVISTI. Prevede la rinuncia alla <i>Rivalsa</i> : <ul style="list-style-type: none">• in caso di guida sotto l'influenza di alcool;• quando il <i>Veicolo</i> non è in regola con la revisione. Inoltre, ti protegge da tante piccole seccature, perché rimborsa le spese: <ul style="list-style-type: none">• per eliminare i danni alla tappezzeria in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti;• per rifare le chiavi del <i>Veicolo</i>, se le perdi o te le rubano;• per ripristinare il tuo box, se si danneggia per l'<i>Incendio</i> del <i>Veicolo</i>;• per immatricolare un altro veicolo in caso di <i>Furto</i> o distruzione di quello assicurato;• per duplicare la patente se persa, distrutta o rubata.	Non previsti.	La garanzia prevede i seguenti <i>Massimali</i> : <ul style="list-style-type: none">• Danni alla tappezzeria: 250 euro• Perdita chiavi: 250 euro• Ripristino box: 500 euro• Rimborso spese di reimmatricolazione: 250 euro• Duplicato patente: forfait di 25 euro.	Sezione 2

PACCHETTO UNICO

GARANZIE SEMPRE COMPRESE	FRANCHIGIE, SCOPERTI E MINIMI	MASSIMALE	PER TUTTI I DETTAGLI
TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI. Ti protegge se il Veicolo subisce un danno per un <i>Incidente</i> causato da un veicolo a motore identificato e non assicurato. La garanzia rimborsa anche le spese mediche in caso di <i>Infortunio</i> del conducente per lo stesso evento.	La garanzia prevede uno Scoperto del 10% che resta a tuo carico per i danni al Veicolo, con un Minimo di 250 euro. Se fai riparare il Veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate, Generali Italia non applica lo Scoperto e il Minimo.	Il Massimale , inteso al lordo di eventuali Scoperti e Minimi, è la cifra più bassa tra: <ul style="list-style-type: none">• il Valore Assicurato;• il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro;• il limite di 200.000 euro per Sinistro. Il Massimale per il rimborso delle spese mediche è di 5.000 euro .	Sezione 3
COLLISIONE ANIMALI SELVATICI. Ti protegge se il Veicolo subisce un danno per un urto o una collisione contro <i>Animali Selvatici</i> .	La garanzia prevede uno Scoperto del 10% che resta a tuo carico, con un Minimo di 150 euro. Se fai riparare il Veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate, Generali Italia non applica lo Scoperto e il Minimo.	Il Massimale , inteso al lordo di eventuali Scoperti e Minimi, è la cifra più bassa tra: <ul style="list-style-type: none">• il Valore Assicurato;• il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro;• il limite di 5.000 euro per Sinistro.	Sezione 4

AVVERTENZE.

Per renderne più semplice la lettura, abbiamo utilizzato questi strumenti grafici:

- Testo evidenziato in grigetto: evidenzia esclusioni, limiti di copertura e obblighi a tuo carico;
- Testo in **carattere grassetto**: richiama la tua attenzione su parti di testo che devi leggere con particolare attenzione;
- Testo in **Corsivo con Iniziale Maiuscola**: ti ricorda che il termine ha il significato descritto nelle definizioni;
- Riquadri informativi: sono **aree di consultazione che permettono di rispondere in modo semplice alle tue domande in caso di dubbi**. Al loro interno trovi informazioni importanti:



ESEMPI, SUGGERIMENTI, RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE.

Estesi a **tutta pagina**, e contrassegnati dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi:

- degli **esempi utili per capire come funziona il Contratto** (ad esempio in caso di *Franchigie* o *Scoperti*)
- alcune **indicazioni da seguire in caso di necessità** (ad esempio in caso di danno al *Veicolo*).



Punti di attenzione.

In linea con il testo, contrassegnate dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi delle **avvertenze particolari** (che ti segnalano, ad esempio, quando è il caso di conservare i documenti per poter accedere ai rimborsi).

CONTATTI UTILI.

Assistenza Clienti per informazioni sul Contratto.

orario da lunedì a venerdì 9:00-12:00
telefono +39.041.59.39.691
e-mail info.it@generali.com
posta Generali Italia – Via Marocchese 14 - 31021 Mogliano Veneto - Treviso

Assistenza Clienti per modifiche al Contratto.

Per richiedere modifiche o la *Risoluzione del Contratto* in caso di vendita, demolizione, Furto ecc., inviare la documentazione e la richiesta scritta.
e-mail customer.care.insurance@ca-autobank.com

Assistenza Sinistri.

orario da lunedì a venerdì 9:00-18:00
telefono numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero)
e-mail aperturasinistri@generali.com
posta Generali Italia – Via Marocchese 14 - 31021 Mogliano Veneto - Treviso

Reclami.

Per effettuare un **reclamo** puoi scrivere a:

Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente.

posta Via Leonida Bissolati 23 - 00187 - Roma
e-mail reclami.it@generali.com
sito www.generali.it, nella sezione Reclami

oppure

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore.

posta Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma
PEC ivass@pec.ivass.it
fax 06.42133206

AREA CLIENTI – HOME INSURANCE.

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

Tramite l'Area Clienti il *Contraente* può:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale e, se concluso il *Periodo di Osservazione*, l'*Attestato di Rischio*;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un *Sinistro*;
- chiedere di essere contattati per la sospensione e la riattivazione del *Contratto*.

B. Definizioni

Alcune parole nel *Set Informativo* sono riportate in *Corsivo e con Iniziale Maiuscola*. In tal caso, il loro significato è quello indicato qui sotto. Le definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

➤ **Aggravamento del Rischio.**

Si parla di *Aggravamento del Rischio* quando le caratteristiche iniziali del *Rischio* cambiano e fanno aumentare la probabilità di danno su cui si basa il calcolo del *Premio*.

➤ **Animali Selvatici.**

Animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi, fagiani ecc.). Gli animali randagi (come cani e gatti) sono esclusi.

➤ **Aree Aeroportuali.**

Le aree di rullaggio (spostamento e movimento di un aeromobile a terra, cioè con le ruote a contatto con il terreno) e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.

➤ **Assicurato.**

Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

➤ **Attestato di Rischio.**

Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del solo *Rischio R.C.A.* assicurato.

➤ **Autovettura.**

Veicolo destinato al trasporto di persone, che ha al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

➤ **Certificato di Assicurazione.**

Il documento, in formato digitale o cartaceo, che prova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, da esibire in caso di controllo da parte delle Autorità.

➤ **Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde.**

Il documento che attesta che il *Veicolo* è assicurato per la *R.C.A.* obbligatoria anche all'estero, nei paesi di cui riporta la sigla non barrata.

➤ **Classe Universale (CU).**

La classe di merito obbligatoria, assegnata al contratto di *R.C.A.* in base alle regole univoche previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018, e successive modifiche e integrazioni. Consente di convertire le diverse classi di merito interne di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi. La CU risulta dall'*Attestato di Rischio* messo a disposizione da *Generali Italia* in occasione di ogni *Scadenza Annuale*.

➤ **Classe di Merito.**

La categoria alla quale il *Contratto* è assegnato, sulla base di una scala di valutazione interna, elaborata da *Generali Italia* e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.

➤ **Codice della Strada.**

Il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modifiche e integrazioni.

➤ **Codice delle Assicurazioni Private.**

Il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modifiche e integrazioni.

➤ **CONSAP.**

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser 14 - 00198, www.consap.it. È l'ente che gestisce:

- la Stanza di compensazione, ossia l'ufficio che si occupa di gestire i debiti e i crediti che nascono tra compagnie assicuratrici quando queste pagano ai propri assicurati i *Sinistri* di Responsabilità Civile con il sistema del *Risarcimento Diretto*;
- il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che si occupa di risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, non identificati, rubati o assicurati presso compagnie fallite (poste in liquidazione coatta amministrativa).

➤ **Contraente.**

Il soggetto che stipula il *Contratto*, cioè CA Auto Bank, con sede legale in Corso Orbassano n. 367, 10137 Torino.

➤ **Contratto.**

Il contratto di assicurazione stipulato tra *Generali Italia* e CA Auto Bank per assicurare il *Veicolo* indicato in *Polizza*.

➤ **Danni Diretti.**

I danni causati in modo diretto al *Veicolo* dall'evento garantito in *Contratto*.

➤ **Decorrenza.**

La data a partire dalla quale la *Polizza* inizia ad avere validità. La data di *Decorrenza* è indicata in *Polizza* e nel *Certificato di Assicurazione*.

➤ **Degrado.**

La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul *Veicolo* danneggiato.

- > DUC.**
Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo, che sostituisce la Carta di circolazione e il Certificato di proprietà e contiene tutte le informazioni tecniche, patrimoniali e giuridiche del veicolo.
- > Franchigia.**
La somma prevista dal Contratto che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro R.C.A., espressa in cifra fissa.
- > Furto.**
Si parla di Furto quando qualcuno si appropria di beni altrui per trarne un ingiusto profitto, anche se lo fa tramite violenza o minaccia (rapina).
- > Generali Italia.**
La compagnia di assicurazioni Generali Italia S.p.A., con sede legale in via Marocchese 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.
- > Incendio.**
La combustione del Veicolo o di sue parti con sviluppo di fiamma.
- > Incidente.**
Il Sinistro che coinvolge il Veicolo, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale.
- > Indennizzo.**
La somma dovuta all'Assicurato da Generali Italia per le garanzie diverse dalla R.C.A. quando avviene un Sinistro indennizzabile.
- > Infortunio.**
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, derivante dall'utilizzo del Veicolo, che produce lesioni corporali constatabili in modo obiettivo.
- > IVASS.**
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurativo.
- > Km Zero.**
Veicolo già immatricolato e intestato al concessionario, con massimo 200 Km di percorrenza.
- > Legittimo Conducente.**
Il Proprietario o Locatario del Veicolo e le persone che lui autorizza alla guida del Veicolo.
- > Locatario.**
Chi utilizza un veicolo preso in locazione finanziaria. Le generalità del Locatario sono riportate sul DUC.
- > Massimale.**
La cifra che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di Indennizzo o Risarcimento in caso di Sinistro. È sempre intesa al lordo di eventuali Scoperti, Minimi e Franchigie.
- > Minimo.**
Il limite minimo della quota di Scoperto che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro. A differenza dello Scoperto, che è espresso in percentuale, il Minimo è espresso in cifra fissa, in euro (esempio: uno Scoperto del 10%, con il Minimo di 250 euro).
- > Modulo Blu.**
Modulo di constatazione amichevole di incidente (Modello CAI), da compilare in caso di Incidente da Responsabilità Civile Auto. Nel modulo vanno indicati i dati dei veicoli e delle persone coinvolte nel Sinistro, con le relative dinamiche.
- > PEC.**
PEC sta per Posta Elettronica Certificata, un servizio di posta elettronica che garantisce la prova dell'invio della consegna. La PEC permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
- > Periodo di Osservazione.**
Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della Classe Universale (CU) per effetto dei Sinistri pagati nel periodo stesso.
- > Polizza.**
Il documento che prova l'assicurazione.
- > Premio.**
La somma che il Contraente deve a Generali Italia per le garanzie prestate. Comprende imposte, provvigioni ed eventuali oneri di legge.
- > Proprietario.**
L'intestatario di un veicolo al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

- > R.C.A.**
Responsabilità Civile Auto.
- > Residenza.**
Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risulta da certificato anagrafico.
- > Residui del Sinistro.**
Le tracce o i residui del bene assicurato che ha subito un *Sinistro* (ad esempio il *Veicolo* danneggiato dopo un *Incidente*).
- > Responsabilità Paritaria.**
Si ha quando la responsabilità del *Sinistro* è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.
- > Responsabilità Principale.**
Si ha quando la responsabilità del *Sinistro* è attribuita in misura prevalente a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti.
- > Risarcimento.**
La somma dovuta al danneggiato in caso di *Sinistro* coperto dalla garanzia *R.C.A.*
- > Risarcimento Diretto.**
La procedura, prevista dall'Art. 149 del *Codice delle Assicurazioni Private* per le assicurazioni del ramo *R.C.A.*, con la quale la richiesta di *Risarcimento* è rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del *Sinistro*, attivabile quando l'*Incidente* vede coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia, Città del Vaticano o San Marino.
- > Rischio.**
La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.
- > Risoluzione.**
Lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
- > Rivalsa.**
Il diritto di *Generali Italia* a recuperare nei confronti dell'*Assicurato*, nei casi previsti dalla legge e dal *Contratto*, le somme che ha dovuto pagare a terzi.
- > Scadenza Annuale.**
Scadenza della rata di *Premio* che corrisponde, come giorno, mese e anno, alla data di termine del *Contratto*.
- > Scoperto.**
L'importo che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*. È calcolato in percentuale sull'ammontare del danno liquidabile da *Contratto*. Se lo *Scoperto* è presente, si trova indicato in *Contratto*; può avere un limite minimo espresso in cifra fissa (esempio: uno *Scoperto* del 10% con il *Minimo* di 250 euro).
- > Set Informativo.**
L'insieme formato dai seguenti documenti: DIP (Documento Informativo Precontrattuale), DIP Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo) e Condizioni di Assicurazione, comprensive delle definizioni e dell'informativa sulla privacy.
- > Sinistro.**
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- > Sinistro Penalizzante.**
Sinistro pagato con *Responsabilità Principale* o con *Responsabilità Paritaria*, se l'*Assicurato* ha accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli *Sinistri* verificatisi in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.
- > Spese di Giustizia.**
Le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato se viene condannato.
- > Trasportati.**
Le persone trasportate sul *Veicolo* in modo conforme alla legge.
- > Valore Assicurato.**
Il valore del *Veicolo* riportato in *Polizza* o nel *Certificato di Assicurazione*. Sono inclusi gli accessori di serie – ossia quelli installati dalla casa costruttrice senza maggiorazione di prezzo rispetto al listino – e fissati al *Veicolo* in modo stabile (per toglierli è necessario usare gli attrezzi).
- > Valore Commerciale.**
È il valore che il *Veicolo* ha sul mercato. Per calcolarlo, *Generali Italia* tiene conto di eventuali optional documentati e fa riferimento alle quotazioni:
 - di QUATTRORUOTE (rivista dell'editoriale Domus che pubblica ogni mese le quotazioni dei veicoli usati);
 - di EUROTAX (la rivista specializzata della Sanguinetti Editore, che riporta le quotazioni di mercato dell'usato), con la quotazione media tra EUROTAX Giallo ed EUROTAX Blu, se il modello non è presente su QUATTRORUOTE.
- > Veicolo.**
L'Autowettura assicurata, indicata in *Polizza*, identificata con la targa.

C. Condizioni di Assicurazione - Ed. 01/2026

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Come pagare il Premio.

Il **Contraente, CA Auto Bank, deve pagare il Premio dovuto per l'intero periodo assicurativo** e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte. CA Auto Bank paga il **Premio** tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a **Generali Italia**. Generali Italia rilascia:

- la Polizza;
- la quietanza di pagamento;
- il Certificato di Assicurazione;
- il Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde.

Generali Italia invia la documentazione relativa al **Contratto** in formato elettronico (e-mail). Il **Contraente/Assicurato** può comunque contattare l'Assistenza Clienti di **Generali Italia** e chiedere di riceverne una copia anche in formato cartaceo senza costi aggiuntivi. A richiesta del **Contraente/Assicurato**, **Generali Italia** rilascia di nuovo il **Certificato di Assicurazione** e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:

- deterioramento (in tal caso, il **Contraente/Assicurato** deve impegnarsi a distruggere il documento deteriorato);
- **furto, smarrimento o distruzione** (in tal caso, il **Contraente/Assicurato** deve dichiarare l'evento a **Generali Italia**)¹.

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 2 - Decorrenza delle garanzie.

Se non c'è un diverso accordo e se il **Premio** è stato pagato, le **garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno di Decorrenza** indicato in **Polizza**.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione.

Il **Contratto** non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di **Scadenza Annuale** indicata in **Polizza**; se entro questi 15 giorni (detti "periodo di comporto") il **Contraente/Assicurato** stipula un altro contratto di assicurazione per il medesimo **Rischio**, il **Contratto** non ha più effetto dalla data di decorrenza del nuovo contratto di assicurazione. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 4 - Rinnovo del Contratto.

Per rinnovare il **Contratto** alla **Scadenza Annuale**, fermo quanto stabilito dall'Articolo 3 - "Durata dell'assicurazione", il **Contraente** deve chiedere a **Generali Italia** di stipulare l'assicurazione per un'ulteriore annualità e pagare il **Premio** di rinnovo. Generali Italia rilascia:

- la quietanza di pagamento;
- il **Certificato di Assicurazione**;
- il **Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde**.

Il **Contraente** può rinnovare il **Contratto** solo se la **Scadenza Annuale** del rinnovo non è successiva alla scadenza del contratto di finanziamento o leasing del **Veicolo**.

Attendi il Certificato di Assicurazione!

Dopo il pagamento del **Premio**, attendi di ricevere il **Certificato di Assicurazione**, indispensabile per poter circolare con il **Veicolo**. Ricorda di avere sempre a disposizione il **Certificato di Assicurazione**, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Autorità e non essere sanzionato.



> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 5 - Estensione territoriale.

Se le specifiche garanzie non riportano un'indicazione diversa, l'assicurazione vale nei territori di:

- **Italia e Stati dell'Unione Europea** (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);

¹ Art.12 del Reg. Isvap 13/2008.

- Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Liechtenstein;
- Principato di Monaco;
- Stati elencati e non barrati nel *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal *Contratto*.

Le garanzie "Tutela danni da veicoli non assicurati" e "Collisione Animali Selvatici" valgono solo in Italia.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 6 - Beni assicurabili.

Quali beni sono assicurabili.

Sono assicurabili solo le *Autovetture* nuove, usate o *Km Zero*, immatricolate in Italia a uso proprio, acquistate o prese in leasing tramite un finanziamento o leasing CA Auto Bank presso i concessionari convenzionati con CA Auto Bank.

Quali beni non sono assicurabili.

Non sono assicurabili:

- veicoli **diversi dalle Autovetture**, come ad esempio autobus, minibus, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, per trasporti specifici, per uso speciale ecc.;
- veicoli con **targa estera, senza targa o con targa prova**;
- veicoli adibiti a **uso di terzi**, come ad esempio: taxi, noleggio con o senza conducente, uso scuola guida ecc.;
- veicoli adibiti al **trasporto di sostanze pericolose** (tossiche, infiammabili, radioattive, gas liquidi o simili).

Art. 7 - Gestione del Contratto.

Cessazione del Rischio.

Il *Contraente/Assicurato* deve comunicare a *Generali Italia* se il *Rischio* cessa, e inviare la documentazione che lo dimostra, nei seguenti casi:

- vendita;
- consegna in conto vendita;
- *Furto* totale;
- demolizione;
- cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva del Veicolo.

Il *Contraente/Assicurato* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi relativi al *Veicolo* non più assicurato (*Certificato di Assicurazione* e *Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Generali Italia procede alla *Risoluzione* anticipata del *Contratto* solo dopo aver ricevuto dal *Contraente/Assicurato* i seguenti documenti:

- **in caso di vendita o consegna in conto vendita del Veicolo:** l'atto di vendita o l'attestazione di consegna in conto vendita;
- **in caso di demolizione del Veicolo:** la copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
- **in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del Veicolo:** l'attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione/DUC del Veicolo e della targa di immatricolazione.

In questi casi, *Generali Italia*:

- rinuncia a esigere eventuali rate di *Premio* successive alla data di cessazione del *Rischio*;
- ricevuti i documenti, mette a disposizione del *Contraente* la parte di *Premio* pagata e non goduta, senza le imposte e senza il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Per calcolare il *Premio* dovuto, *Generali Italia* moltiplica i giorni di garanzia residua per 1/360 del *Premio* annuo a partire dal giorno di *Risoluzione del Contratto*.

Estinzione anticipata del leasing/finanziamento.

Se il **Veicolo** è stato preso in locazione con un contratto di **leasing**, in caso di estinzione anticipata del leasing, riscatto del **Veicolo** o subentro nel contratto di leasing da parte di un altro utilizzatore, il **Contratto si risolve in modo automatico alla data di estinzione, riscatto o subentro.**

Se il **Veicolo** è stato acquistato con un contratto di **finanziamento**, in caso di **estinzione anticipata volontaria**, il **Contratto resta attivo** fino alla scadenza indicata nel *Certificato di Assicurazione* in vigore in quel momento; **in alternativa, il Contraente/Assicurato può chiedere la Risoluzione anticipata** del Contratto, nel qual caso il Contratto si risolve **alla data di estinzione del finanziamento.**

Quando il Contratto si risolve, **Generali Italia**:

- rinuncia a esigere eventuali rate di **Premio** successive alla data di **Risoluzione**;
- mette a disposizione del **Contraente** la parte di **Premio** pagata e non goduta, senza le imposte e senza il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Per calcolare il **Premio** dovuto, **Generali Italia** moltiplica i giorni di garanzia residua per 1/360 del **Premio** annuo a partire dal giorno di **Risoluzione** del Contratto.

Art. 8 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo².

È possibile chiedere la sospensione del Contratto se il **Veicolo** non è utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta va resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio³, **va presentata a Generali Italia e deve contenere l'indicazione del periodo di sospensione richiesto.**

La sospensione volontaria è registrata nella banca dati della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista, consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente⁴. Evasa la richiesta, **Generali Italia** dà conferma dell'avvenuta sospensione volontaria. Può chiedere la sospensione volontaria:

- il **Proprietario**;
- l'**usufruttuario**;
- l'**acquirente con patto di riservato dominio**;
- il **Locatario** in caso di locazione finanziaria.

Se il **Contraente** non è uno di questi soggetti, deve consegnare, con le modalità sopra descritte, la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.

Il Contraente/Assicurato si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di Assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte. **La proroga va chiesta a Generali Italia**, con le stesse modalità sopra descritte, almeno **10 giorni** (5 giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa⁵, di **10 mesi** (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico⁶). La riattivazione del Contratto può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del termine comunicato in principio (o in seguito prorogato).

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di Assicurazione che viene consegnato da Generali Italia alla riattivazione del Contratto.

La riattivazione del Contratto avviene con l'emissione di **nuovi documenti assicurativi**:

- con data di **Decorrenza** pari a quella del termine del periodo di sospensione;
- con **Scadenza Annuale** prorogata per un periodo corrispondente all'effettivo periodo di sospensione, tenuto conto di eventuali proroghe.

Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi a **Generali Italia**.

² Art. 122-bis "Deroghe", comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private.

³ Art. 47 del DPR 445/2000, richiamato dall'Art. 122-bis "Deroghe", comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private.

⁴ Art. 122-bis "Deroghe", comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private.

⁵ Art. 122-bis "Deroghe", comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private.

⁶ Art. 60 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



Attendi il *Certificato di Assicurazione*!

È indispensabile attendere il *Certificato di Assicurazione* per poter circolare con il *Veicolo*. Ricorda di averlo sempre a disposizione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato.

Art. 9 - Tutela in caso di *Furto del Veicolo*.

In caso di *Furto del Veicolo*, il *Contraente/Assicurato* deve darne immediata comunicazione a *Generali Italia* insieme alla copia della denuncia presentata all'autorità competente. **L'assicurazione non ha più effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all'autorità.**

Generali Italia rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del *Furto* e rimborso al *Contraente* l'eventuale *Premio* non goduto, senza le imposte e senza il contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Generali Italia calcola il periodo non goduto, oggetto del rimborso, a partire dal giorno della denuncia all'autorità.

Art. 10 - Clausole di vincolo.

Le clausole che seguono valgono solo se nella *Polizza* è riportata l'indicazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo. Posto che il *Veicolo* è stato vincolato fino alla data di scadenza vincolo indicata in *Polizza*, *Generali Italia* si obbliga, per tutta la durata del vincolo:

- a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate dal *Contratto*, se non con il consenso scritto dell'Ente;
- a non consentire la sospensione del contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
- a comunicare all'Ente ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Veicolo* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

In caso di danni al *Veicolo*, *Generali Italia* paga l'*Indennizzo*⁷ all'Ente nella sua qualità di *Proprietario* del *Veicolo*; l'Ente, pertanto, sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Per i soli *Danni Parziali*, *Generali Italia* può pagare l'*Indennizzo* all'*Assicurato* con il consenso scritto dell'Ente.

Art. 11 – Legge applicabile, oneri fiscali.

Al *Contratto* si applica la legge italiana. Il *Contratto* è soggetto a imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge⁸. Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge sono a carico del *Contraente*.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è regolato in altro modo dal *Set Informativo*, valgono le norme di legge italiane.

Art. 13 - Pagamenti da parte di *Generali Italia*.

Generali Italia paga le somme dovute per i rimborsi di *Premio* e per i *Sinistri* - anche in regime di *Risarcimento Diretto* - tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

Art. 14 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della *R.C.A.*, *Generali Italia* non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo *Contratto* se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone *Generali Italia* a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

⁷ Art. 1891 "Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta" del Codice civile.

⁸ Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche e integrazioni.

> COME POSSO
DISDIRE LA POLIZZA?

Art. 15 - Diritto di ripensamento del Contraente.

Non è previsto il diritto di ripensamento da parte del *Contraente*.

> CHE OBBLIGHI HO?

Art. 16 – Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio.

Generali Italia consente l'assicurazione e determina il *Premio* in base alle dichiarazioni del *Contraente/Assicurato* sui dati e le informazioni richiesti.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a *Generali Italia* informazioni precise e complete, per permetterle di valutare in modo corretto il *Rischio* da assicurare.

Se il *Contraente/Assicurato* fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio*, può:

- perdere del tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*, e
- determinare la cessazione dell'assicurazione⁹.

Per la garanzia *R.C.A.* il *Risarcimento* è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi¹⁰, ma *Generali Italia* può rivalersi, in tutto o in parte, sul *Contraente/Assicurato* responsabile. *Generali Italia* può trattenere i *Premi* già incassati e il *Premio* per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a *Generali Italia*, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso del Contratto la situazione considerata al momento in cui il *Contratto* ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (*Aggravamento del Rischio*). Se il *Contraente/Assicurato* non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*¹¹.

Art. 17 - Altre assicurazioni.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente/Assicurato* deve comunicare a *Generali Italia* tutte le altre assicurazioni esistenti e le relative coperture, e deve comunicare il *Sinistro* a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dal Codice civile¹². Se non lo fa, può perdere il diritto al *Risarcimento* o all'*Indennizzo*.

> COME POSSO
PRESENTARE
I RECLAMI E
RISOLVERE LE
CONTROVERSIE?

Art. 18 - Modalità di reclamo.

A *Generali Italia*.

Eventuali reclami possono essere presentati a *Generali Italia* con le seguenti modalità:

- con **lettera** inviata a *Generali Italia S.p.A.* - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il **sito internet** di *Generali Italia*: www.generali.it, nella sezione Reclami;
- via **e-mail** all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a *Generali Italia*, la stessa lo trasmette senza ritardo all'intermediario interessato, e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'**IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, **PEC**: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'**IVASS** è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'**IVASS** devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

⁹ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" – Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" – Art. 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi".

¹⁰ Art. 144 del *Codice delle Assicurazioni Private*.

¹¹ Art. 1898 "Aggravamento del Rischio".

¹² Art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori" – Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro".

- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
 - d) copia del reclamo presentato a *Generali Italia* o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
 - e) ogni documento utile per descrivere in modo più compiuto le relative circostanze.
- Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

Art. 19 – Tribunale competente.

Il tribunale competente per le controversie che riguardano l'esecuzione del *Contratto* è quello del luogo in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* risiede, o ha il domicilio o la sede legale.

> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.

Utilizzo dei dati a fini contrattuali.

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti, anche nel caso di registrazione in videoconferenza/audioconferenza ai fini della vendita a distanza, o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere; (v) per l'esercizio e la difesa di diritti; (vi) per l'adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali; (vii) per la gestione e controllo interno; (viii) per attività statistiche (2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v), (vi) e (vii) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante la video/audioconferenza; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv), (v) e (viii) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, all'esercizio e difesa di propri diritti e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato.

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrono le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati.

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati.

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(2).

Trasferimento dei dati all'estero.

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (3) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personalini). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa.

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autوفicine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia è sempre compresa.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione.

Generali Italia assicura i Rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicu-

razione¹³. Se il Veicolo causa senza volerlo danni a terzi mentre è usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, *Generali Italia* paga le somme dovute ai terzi come *Risarcimento* dei danni. Queste somme:

- includono capitale, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del *Massimale* indicato in *Polizza*.

La garanzia opera a prescindere dall'area in cui il Veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

L'assicurazione opera anche per i danni a terzi che derivano:

- dal traino di **carrelli** "appendice";
- dal traino di un **rimorchio munito di targa propria** effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli.

Art. 1.2 - **Tipo di guida.**

Il *Contratto* è stipulato nella forma "**guida libera**" (indicata in *Polizza* con la dicitura "conducente qualsiasi"). La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del *Sinistro*.



POSSO FAR GUIDARE IL MIO VEICOLO DA CHIUNQUE?

Puoi far guidare il tuo Veicolo da chiunque sia abilitato alla guida.

SONO ASSICURATI ANCHE RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI DA QUELLA OBBLIGATORIA?

Art. 1.3 - "**Sicurezza comunque**".

Oltre alla Responsabilità Civile obbligatoria, *Generali Italia* assicura, con lo stesso *Massimale* e senza aumento del *Premio*, i danni causati senza volerlo a terzi:

- dal **gancio di traino** del Veicolo;
- da un **Trasportato** del Veicolo ("Responsabilità Civile dei terzi **Trasportati**").

In questi casi, il *Massimale* indicato in *Polizza* è destinato innanzitutto ai *Risarcimenti* dovuti per la *R.C.A.* e, per la parte non assorbita dai medesimi *Risarcimenti*, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate nei punti precedenti.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.4 - **Rischi esclusi.**

Non sono assicurati i danni causati:

- da **dolo** del conducente, del *Proprietario* o del *Contraente/Assicurato*;
- dalla partecipazione del Veicolo a **gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara¹⁴.

Il conducente responsabile del *Sinistro* non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia *R.C.A.*

Inoltre, solo con riferimento ai danni a cose, non sono considerati terzi e sono quindi esclusi dalla copertura della Garanzia *R.C.A.* i seguenti soggetti:

1. il *Proprietario*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il *Locatario* in caso di Veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1. nonché gli affilati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'*Assicurato* provvede in modo abituale al loro mantenimento;
3. se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2.

In tutti i casi citati, *Generali Italia* può agire in *Rivalsa* per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.

13 Art.122 "Veicoli a motore" *Codice delle Assicurazioni Private*.

14 Art. 9 "Competizioni sportive su strada" del *Codice della Strada*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.5 – Esclusioni previste dal Contratto.

Generali Italia può agire in **Rivalsa** per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi per i *Sinistri*:

- a) che avvengono quando il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge. La garanzia vale però in caso di:
 - patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- b) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool**, o dopo aver assunto **sostanze stupefacenti o psicotrope**, come stabilito dal *Codice della Strada*¹⁵;
- c) che avvengono quando il *Veicolo* non può circolare perché **non è in regola** da più di due mesi **con le norme relative alla revisione**;
- d) subiti dai trasportati se il **trasporto non è effettuato in conformità** alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione/DUC del *Veicolo*;
- e) che avvengono in **Aree Aeroportuali**, se il *Veicolo* non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.



QUANDO IL CONDUCENTE È ABILITATO ALLA GUIDA?

Il conducente è abilitato quando ha conseguito la regolare patente di guida prevista per la tipologia di veicoli a cui il *Veicolo* appartiene. È abilitato anche chi, privo di patente di guida, al momento del *Sinistro* circola in modo conforme alle disposizioni di legge: per esempio chi guida con il "foglio rosa" nel rispetto delle prescrizioni di legge.



COSA VUOL DIRE "RIVALSA"?

La "Rivalsa" è un diritto che le compagnie assicurative, per legge, possono esercitare nei confronti dei clienti. **Generali Italia** si rivale quando chiede al cliente di restituirla del tutto o in parte il *Risarcimento* versato ai danneggiati. Può farlo se l'*Incidente* avviene in violazione delle regole del *Contratto* (per esempio: se il conducente guida senza aver conseguito la patente).

Art. 1.6 – Franchigia R.C.A.

È prevista una **Franchigia R.C.A.**, pari all'importo indicato in Polizza, che resta a carico dell'Assicurato. L'Assicurato paga la **Franchigia R.C.A.** a **Generali Italia**:

- in casi di *Risarcimento Diretto*, quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte);
- negli altri casi, quando **Generali Italia** paga il danneggiato (anche in parte).

Generali Italia conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche se l'importo del *Risarcimento* rientra nei limiti della **Franchigia**.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di Franchigia

Massimale: 25.000.000 euro

Franchigia: 100 euro

Ammontare del danno: 5.000 euro

Parte di danno a carico di **Generali Italia**: 4.900 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la **Franchigia**)

Parte di danno a carico dell'Assicurato: 100 euro

¹⁵ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" – Art. 186 bis "Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose" – Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti".



COSA FACCIO IN CASO DI **INCIDENTE?**

Segnala l'Incidente

- indossa l'apposito giubbetto catarifrangente prima di scendere dal *Veicolo* per mettere il segnale di emergenza;
- non muovere o tentare di curare i feriti, soprattutto se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Documenta l'Incidente

- cerca di individuare eventuali testimoni e raccogline le generalità;
- se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell'*Incidente* e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il Modulo Blu

- compila con attenzione il **Modulo Blu** insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il *Modulo Blu* vale in ogni caso come denuncia del *Sinistro*. Se non hai in auto il *Modulo Blu* puoi compilarlo anche in seguito, e incontrare la controparte per firmarlo insieme.

Per tutti i dettagli vedi la Sezione 5.

Avvia la procedura di Risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura, invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento in uno dei seguenti modi:

- via e-mail a aperturasinistri@generalitalia.com;
- via PEC all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a *Generali Italia* - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Per tutti i dettagli vedi la Sezione 5.

Porta il Veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Generali Italia

- in questo modo la gestione del tuo *Sinistro* è rapida e sicura. Inoltre, se non hai responsabilità nel *Sinistro* e se la riparazione non è antieconomica, puoi far riparare il tuo *Veicolo* senza anticipo di denaro.

Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet <https://www.generalitalia.it/strutture-convenzionate/carrozzerie>.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATA LA GARANZIA R.C.A.?

Art. 1.7 - Forma tariffaria Bonus Malus con Franchigia.

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus con *Franchigia*. La forma tariffaria Bonus/Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio* in assenza o in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di Osservazione*¹⁰ descritto nell'Allegato 1 – "Forma tariffaria Bonus/Malus", in fondo alle Condizioni di Assicurazione.

Tuttavia, nel caso specifico, *Generali Italia* e il *Contraente* concordano che il *Premio stabilito per la prima annualità* resti *fisso anno dopo anno*, per tutta la durata del finanziamento o leasing del *Veicolo*, salvi i possibili adeguamenti in caso di *Aggravamento del Rischio* (ad esempio cambio di *Residenza* o *Sede Legale*).

Art. 1.8 - Riscatto del Sinistro.

Posso evitare il peggioramento della Classe di Merito in caso di Incidente con colpa?

Il *Contraente/Accurato* può evitare il peggioramento della *Classe di Merito* se rimborsa gli importi pagati in via definitiva per i *Sinistri* che hanno causato l'evoluzione in *Malus*. In caso di più *Sinistri*, è possibile rimborsare anche solo alcuni dei *Sinistri* pagati; in questo caso l'evoluzione in *Malus* si applica solo per i *Sinistri* che non sono stati rimborsati. Il rimborso deve essere effettuato:

- a *CONSAP*, per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di *Risarcimento Diretto (CARD)*;
- a *Generali Italia* per gli altri *Sinistri* (che non rientrano nella procedura CARD).

Il Contraente/Accurato può esercitare questa facoltà solo per i Sinistri pagati nel

Periodo di Osservazione precedente al rinnovo, e comunque entro sei mesi dalla scadenza del Contratto.

Il *Contraente/Accurato*, per conoscere l'importo dei *Sinistri* che rientrano nella procedura di *Risarcimento Diretto*¹⁷, deve rivolgersi alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP:

- tramite la procedura on-line sul sito www.consap.it;
- in forma scritta a CONSAP, Via Yser, 14 -00198 Roma.

Art. 1.9 - Attestato di Rischio.

Almeno 30 giorni prima della Scadenza Annuale del Contratto, Generali Italia mette a disposizione l'Attestato di Rischio:

- nell' "Area Clienti" del sito internet (www.generali.it) riservata ai *Contraenti*;
- sull'home page del sito internet (www.generali.it), nella sezione "Comunicazioni obbligatorie IVASS", al link "Canale alternativo per la stampa dell'Attestato di Rischio", anche per i soggetti diversi dal *Contraente* a cui l'Attestato di Rischio deve essere messo a disposizione, ossia: *Proprietario*, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, o *Locatario* in caso di leasing.

SEZIONE 2 > PROTEZIONE IMPREVISTI

La garanzia è sempre compresa.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Rinuncia alla Rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool.

Generali Italia rinuncia alla Rivalsa prevista dall'art.1.5 lettera b), se il Sinistro avviene quando il conducente guida sotto l'influenza dell'alcool.

Art. 2.2 - Rinuncia alla Rivalsa quando il Veicolo non è in regola con la revisione.

Generali Italia rinuncia alla Rivalsa prevista dall'art.1.5 lettera c), quando il Sinistro avviene durante la circolazione del Veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.

Art. 2.3 - Danni alla tappezzeria.

Generali Italia rimborsa **fino a 250 euro per evento** le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all'interno del Veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione dell'istituto di cura o delle Forze dell'Ordine).

Art. 2.4 - Perdita chiavi.

Generali Italia rimborsa **fino a 250 euro per evento** le spese documentate sostenute in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del Veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre indennizzabili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

Art. 2.5 - Ripristino box.

Generali Italia rimborsa **fino a 500 euro per evento** le spese documentate sostenute per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da *Incendio* del Veicolo.

Art. 2.6 - Rimborso spese di reimmatricolazione.

In caso di *Perdita Totale* del Veicolo per uno dei seguenti motivi:

- *Incendio*
- *Furto*
- *Incidente*,

Generali Italia rimborsa **fino a 250 euro per evento** le spese documentate sostenute dall'Assicurato per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, se l'Assicurato lo assicura con Generali Italia.

¹⁷ Art. 149 "Procedura di Risarcimento Diretto" del Codice delle Assicurazioni Private.

Art. 2.7 - Rimborso spese per rifare la patente a seguito di smarrimento, distruzione o Furto.

Generali Italia paga, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, **25 euro** a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall'Assicurato in seguito a smarrimento, distruzione o *Furto* della sua patente di guida.

Tutte le spese devono essere documentate.

Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.

Generali Italia paga quanto dovuto solo se sono presenti i giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano il pagamento e le eventuali denunce alle autorità.



SEZIONE 3 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI

La garanzia è sempre compresa.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La garanzia opera se il Veicolo subisce danni a seguito di una **collisione con un veicolo a motore identificato, ma non assicurato**. In questo caso, *Generali Italia* garantisce:

- **il costo della riparazione dei Dannini Diretti e materiali** subiti dal Veicolo, entro i limiti stabiliti in *Contratto*;
- **il rimborso delle spese mediche** sostenute a seguito dell'eventuale *Infortunio* subito dal Legittimo Conducente per lo stesso evento.

Generali Italia paga i danni al Veicolo solo se riparati e solo entro il **Massimale stabilito**; l'Assicurato ha diritto al valore del Veicolo al momento del Sinistro senza doverlo riparare, sempre entro il limite del **Massimale**, solo se la riparazione è antieconomica, ossia quando il costo per riparare il Veicolo è superiore al suo *Valore Commerciale*. Per conoscere il modo in cui *Generali Italia* determina il valore del Veicolo al momento del Sinistro in caso di riparazione antieconomica, si veda più avanti l'Articolo 6.3 – “Calcolo dell'ammontare del danno”.

Se l'Assicurato fa riparare il Veicolo presso un centro non convenzionato con *Generali Italia*, deve presentare la fattura della riparazione per ottenere l'*Indennizzo*.

La garanzia opera solo se:

- il Legittimo Conducente del Veicolo **non ha alcuna responsabilità** nella causa del Sinistro. Per dimostrarlo, deve inviare a *Generali Italia* i seguenti documenti:
 - il **verbale** o il **rapporto** delle autorità di pubblica sicurezza;
 - il **Modulo Blu**, se compilato e firmato da entrambe le parti;
- il Sinistro avviene in Italia, fuori dalle Aree Aeroportuali;
- il veicolo del responsabile è identificato e immatricolato in Italia;
- il Sinistro coinvolge **solo 2 veicoli**;
- il diritto al **Risarcimento** verso i terzi e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada **non è prescritto** quando *Generali Italia* paga l'*Indennizzo*.

Art. 3.2 - Massimale.

Il **Massimale** per i danni al Veicolo, inteso al lordo di Scoperti e Minimi, è il valore più basso tra:

- *Valore Assicurato* del Veicolo, indicato nel *Certificato di Assicurazione*;
- *Valore Commerciale* del Veicolo al momento del Sinistro;
- limite di **200.000 euro** per Sinistro.

Il **Massimale** per il rimborso delle spese mediche è di **5.000 euro**.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.3 – Rischi esclusi.

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- del **Legittimo Conducente**;
- del **Proprietario/Locatario**.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.4 - Esclusioni previste dal Contratto.

Sono esclusi i danni che avvengono:

- a) quando il **conducente non è abilitato alla guida** a norma di legge. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del **Sinistro**, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del **Codice della Strada**¹⁸;
- b) quando il **Veicolo** partecipa a **gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool**, o dopo aver assunto **sostanze stupefacenti o psicotropi**, come stabilito dal **Codice della Strada**¹⁹;
- d) quando il **Veicolo** non può circolare perché **non è in regola** da più di due mesi **con le norme relative alla revisione**;
- e) in conseguenza di **terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti**;
- f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione**;
- g) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

Art. 3.5 - Scoperto e Minimo.

La garanzia prevede uno **Scoperto** del 10% per i danni al **Veicolo**, con un **Minimo** di 250 euro. Lo **Scoperto** e il **Minimo** si applicano nei seguenti casi:

- quando l'Assicurato fa riparare il **Veicolo** presso un centro non convenzionato con **Generali Italia**;
- quando la riparazione è antieconomica.

Se l'Assicurato fa riparare il **Veicolo** **presso una delle carrozzerie convenzionate con Generali Italia** che fanno parte del circuito Carrozzeria SiCura, invece, **Generali Italia non applica lo Scoperto e il Minimo**.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempi di **Scoperto** e **Minimo** in caso di Tutela danni da veicoli non assicurati

CASO A: il costo per riparare il **Veicolo** è minore del suo **Valore Commerciale** (obbligo di riparazione)

Esempio:

Valore Commerciale del **Veicolo** al momento del **Sinistro**: 20.000 euro

Costo per riparare il **Veicolo** a seguito del **Sinistro**: 2.000 euro

Scoperto: 10% (10% di 2.000 euro = 200 euro), con un **Minimo** di 250 euro

Riparazione presso una carrozzeria non convenzionata

Parte di danno a carico di **Generali Italia**: 2.000 euro – 250 euro di **Minimo** = 1.750 euro

Parte di danno a carico dell'Assicurato: 250 euro di **Minimo** (perché lo **Scoperto** del 10% del danno è inferiore al **Minimo** non indennizzabile).

Riparazione presso una carrozzeria convenzionata

Parte di danno a carico di **Generali Italia**: 2.000 euro

Parte di danno a carico dell'Assicurato: 0 euro (perché **Generali Italia** non applica lo **Scoperto** e il **Minimo**).

¹⁸ Art. 122 "Esercitazioni di guida".

¹⁹ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" – Art. 186 bis "Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose" – Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti".

CASO B: il costo per riparare il Veicolo è maggiore del suo *Valore Commerciale* (riparazione antieconomica)

Esempio:

Valore Commerciale del Veicolo al momento del *Sinistro*: 1.000 euro

Costo per riparare il Veicolo a seguito del *Sinistro*: 2.000 euro (il costo di riparazione è maggiore del *Valore Commerciale*, quindi si applica il limite del *Valore Commerciale* e l'obbligo di riparazione decade)

Scoperto: 10% (10% di 1.000 euro = 100 euro) con un *Minimo* di 250 euro

Nessuna riparazione (in questo caso la riparazione non è necessaria per ottenere l'*Indennizzo*)

Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 1.000 euro - 250 euro di *Minimo* = 750 euro

Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 250 euro di *Minimo* (perché lo Scoperto del 10% del danno è inferiore al *Minimo* non indennizzabile).

> CHE OBBLIGHI HO?

Art. 3.6 - Obblighi a carico dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* cede a *Generali Italia* i propri diritti nei confronti di chi ha la responsabilità civile del *Sinistro*²⁰ e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada.

L'*Assicurato* ha questo obbligo solo in relazione:

- ai danni che sono oggetto di questa garanzia;
- all'entità dell'*Indennizzo* che ha ricevuto.

L'*Assicurato* mantiene invece la facoltà di agire verso i responsabili e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada:

- per quanto non è coperto da questa garanzia;
- per l'eventuale eccedenza rispetto all'*Indennizzo* ricevuto.

L'*Assicurato* deve interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada fino a che *Generali Italia* non paga l'*Indennizzo*. Se non lo fa, rischia di perdere in tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*.



COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE CON UN VEICOLO NON ASSICURATO?

Allerta le autorità

- per farle intervenire sul luogo dell'*Incidente* e far verbalizzare l'accaduto. Solo così puoi provare l'evento e far riparare i danni entro i limiti stabiliti. **Compila inoltre il Modulo Blu e fallo firmare alla controparte.**

Fai subito la denuncia

Denuncia l'evento a *Generali Italia* entro 3 giorni, in uno dei seguenti modi:

- via e-mail a aperturasinistri@generalitalia.com;
- via PEC all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a *Generali Italia* - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

In caso di *Infortunio*, conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.

Per tutti i dettagli vedi la sezione 6.

Ricevuto l'ok alla riparazione da parte di *Generali Italia*, scegli una carrozzeria del circuito SiCura e porta lì il tuo Veicolo.

- Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet: <https://www.generali.it/strutture-convenzionate/carrozzerie>.

SEZIONE 4 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI

La garanzia è sempre compresa.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La garanzia opera se il *Veicolo* subisce danni a seguito di un urto o una collisione contro *Animali Selvatici* (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi, fagiani ecc.). In questo caso, *Generali Italia* garantisce il costo della riparazione dei *Danni Diretti* e materiali subiti dal *Veicolo*, entro i limiti stabiliti in *Contratto*.

Generali Italia paga i danni al Veicolo solo se riparati e solo entro il Massimale stabilito; l'Assicurato ha diritto al valore del *Veicolo* al momento del *Sinistro* senza doverlo riparare, sempre entro il limite del *Massimale*, solo se la riparazione è antieconomica, ossia quando il costo per riparare il *Veicolo* è superiore al suo *Valore Commerciale*. Per conoscere il modo in cui *Generali Italia* determina il valore del *Veicolo* al momento del *Sinistro* in caso di riparazione antieconomica, si veda più avanti l'Articolo 6.3 – “Calcolo dell'ammontare del danno”.

Se l'Assicurato fa riparare il *Veicolo* presso un centro non convenzionato con *Generali Italia*, deve presentare la fattura della riparazione per ottenere l'*Indennizzo*.

La garanzia opera solo se:

- il *Sinistro* avviene in Italia, su una strada asfaltata aperta al pubblico;
- l'Assicurato presenta il **verbale** o il **rappporto delle autorità di pubblica sicurezza** (Polizia Stradale o equivalente) intervenute sul luogo del *Sinistro* che certificano senza dubbio l'urto o collisione del *Veicolo* con l'*Animale selvatico*.

In autostrada la garanzia opera solo in caso di collisione contro volatili.

Generali Italia rimborsa inoltre le spese che l'Assicurato sostiene per eliminare i danni causati all'interno del *Veicolo* dal trasporto occasionale di animali vittime di incidenti stradali. **Le spese devono essere documentate.** L'Assicurato deve presentare una **dichiarazione della clinica veterinaria o delle Forze dell'Ordine** che attesta il trasporto e il danno.

Art. 4.2 – Massimale.

Il *Massimale* per i danni al *Veicolo* causati dalla collisione con *Animali Selvatici*, inteso al lordo di *Scoperti e Minimi*, è il valore più basso tra:

- *Valore Assicurato* del *Veicolo*, indicato nel *Certificato di Assicurazione*;
- *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*;
- limite di **5.000 euro** per *Sinistro*.

Il *Massimale* per il rimborso delle spese per eliminare i danni interni al *Veicolo* in caso di trasporto di animali è di **750 euro per Sinistro**.



COME CAPISCO CHE MASSIMALE SI APPLICA?

Il *Massimale*, considerato al lordo di *Scoperti e Minimi*, è il valore più basso tra (A), (B) e (C):

- *Valore Assicurato* (A)
- *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro* (B)
- Limite di **5.000 euro** per *Sinistro* (C).

Esempio 1:

- *Valore Assicurato* (A): 25.000 euro
- *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro* (B): 20.000 euro
- Limite (C): 5.000 euro

In questo caso, il *Massimale* applicato è di 5.000 euro (il più basso dei 3).

Esempio 2:

- *Valore Assicurato* (A): 7.000 euro
- *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro* (B): 4.000 euro
- Limite (C): 5.000 euro

In questo caso, il *Massimale* applicato è di 4.000 euro (il più basso dei 3).

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.3 – Rischi esclusi.

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- del **Legittimo Conducente**;
- del **Proprietario/Locatario**.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.4 - Esclusioni previste dal Contratto.

In caso di **urto contro Animali Selvatici**, il conducente responsabile del **Sinistro** deve fermarsi e fare ciò che può per far **soccorrere l'animale ferito**²¹: la garanzia non opera se il conducente del **Veicolo** riceve una sanzione per non averlo fatto.

Sono esclusi i danni che avvengono:

- a) quando il **conducente non è abilitato alla guida** a norma di legge. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del **Sinistro**, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del **Codice della Strada**²²;
- b) quando il **Veicolo** partecipa a **gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool**, o dopo aver assunto **sostanze stupefacenti o psicotropi**, come stabilito dal **Codice della Strada**²³;
- d) quando il **Veicolo** non può circolare perché **non è in regola** da più di due mesi **con le norme relative alla revisione**;
- e) in conseguenza di **terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti**.

Art. 4.5 - Scoperto e Minimo.

La garanzia prevede uno **Scoperto** del 10%, con un **Minimo** di 150 euro. Lo **Scoperto** e il **Minimo** si applicano nei seguenti casi:

- quando l'**Assicurato fa riparare il Veicolo presso un centro non convenzionato con Generali Italia**;
- quando la **riparazione è antieconomica**.

Se l'**Assicurato** fa riparare il **Veicolo** presso una delle carrozzerie convenzionate con **Generali Italia** che fanno parte del circuito Carrozzeria SiCura, invece, **Generali Italia** non applica lo **Scoperto** e il **Minimo**.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempi di Scoperto e Minimo in caso di Collisione con Animali Selvatici

CASO A: il costo per riparare il **Veicolo** è minore del suo **Valore Commerciale** (obbligo di riparazione)

Esempio:

Valore Commerciale del Veicolo al momento del **Sinistro**: 20.000 euro

Costo per riparare il **Veicolo** a seguito del **Sinistro**: 2.000 euro

Scoperto: 10% (10% di 2.000 euro = 200 euro), con un **Minimo** di 150 euro

Riparazione presso una carrozzeria non convenzionata

Parte di danno a carico di **Generali Italia**: 2.000 euro – 200 euro di **Scoperto** = 1.800 euro

Parte di danno a carico dell'**Assicurato**: 200 euro di **Scoperto** (perché lo **Scoperto** del 10% del danno è maggiore del **Minimo** non indennizzabile).

Riparazione presso una carrozzeria convenzionata

Parte di danno a carico di **Generali Italia**: 2.000 euro

Parte di danno a carico dell'**Assicurato**: 0 euro (perché **Generali Italia** non applica lo **Scoperto** e il **Minimo**).

²¹ Art. 189 "Comportamento in caso di incidente", comma 9-bis, del **Codice della Strada**.

²² Art. 122 "Esercitazioni di guida".

²³ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" - Art. 186 bis "Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose" - Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti".

► CASO B: il costo per riparare il Veicolo è maggiore del suo **Valore Commerciale** (riparazione antieconomica)

Esempio:

Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro: 1.000 euro

Costo per riparare il Veicolo a seguito del Sinistro: 2.000 euro (il costo di riparazione è maggiore del Valore Commerciale, quindi l'obbligo di riparazione decade)

Scoperto: 10% (10% di 1.000 euro = 100 euro) con un Minimo di 150 euro

Nessuna riparazione (in questo caso la riparazione non è necessaria per ottenere l'Indennizzo)

Parte di danno a carico di Generali Italia: 1.000 euro – 150 euro di Minimo = 850 euro

Parte di danno a carico dell'Assicurato: 150 euro di Minimo (perché lo Scoperto del 10% del danno è inferiore al Minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO?

Allerta le autorità

- per farle intervenire sul luogo dell'Incidente e far verbalizzare l'accaduto. Solo così puoi provare l'evento e far riparare i danni entro i limiti stabiliti.

Fai subito la denuncia

Denuncia l'evento a **Generali Italia entro 3 giorni**, in uno dei seguenti modi:

- via e-mail a aperturasinistri@generalitalia.com;
- via PEC all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a **Generali Italia - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso**.

Ricorda di inviare anche il **verbale** che prova l'evento.

Per tutti i dettagli vedi la sezione 6.

Ricevuto l'ok alla riparazione da parte di Generali Italia, scegli una carrozzeria del circuito SiCura e porta lì il tuo Veicolo.

- Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet: <https://www.generalitalia.it/strutture-convenzionate/carrozzerie>.

SEZIONE 5 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO R.C.A.?

Art. 5.1 - Denuncia del Sinistro R.C.A.

Il Contraente/Assicurato deve:

- fare la denuncia di Sinistro sul Modulo Blu fornito da **Generali Italia**;
- indicare nella denuncia tutti i dati relativi alla Polizza e al Sinistro, così come richiesto nel modello stesso;
- **presentare la denuncia entro 3 giorni** da quando il Sinistro si è verificato o il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza;
- inviare nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro.

Il Contraente/Assicurato può fare la denuncia:

- via e-mail a aperturasinistri@generalitalia.com;
- via PEC all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a **Generali Italia - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso**.

Se il Contraente/Assicurato omette, comunica in modo inesatto o ritarda la denuncia del Sinistro o l'invio della documentazione, **Generali Italia** ha diritto di esercitare la **Rivalsa²⁴**.

24 Se presenti i presupposti dell'Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio" del Codice civile.

Se il *Sinistro* avviene in Italia, per ricevere informazioni su come compilare il *Modulo Blu* il *Contraente/Assicurato* può chiamare il numero verde **800 880 880** attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.



COME POSSO FARE LA DENUNCIA?

Puoi denunciare il *Sinistro* a *Generali Italia* in uno dei seguenti modi:

- via e-mail a aperturasinistri@generali.com;
- via PEC all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a *Generali Italia* - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Art. 5.2 - Risarcimento Diretto - Richiesta di Risarcimento danni.

Il *Contraente/Assicurato* deve presentare la richiesta di *Risarcimento danni* a *Generali Italia* quando ritiene sia applicabile il *Risarcimento Diretto*, ossia:

- in caso di *Sinistro* subito dal *Veicolo* o dal suo conducente (solo per le lesioni di lieve entità²⁵ a cui si può applicare il *Risarcimento Diretto*);
- se non si ritiene responsabile in tutto o in parte del *Sinistro*;
- se nel *Sinistro* sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia.

Il *Contraente/Assicurato* può presentare la richiesta di *Risarcimento danni* in uno dei seguenti modi:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento a *Generali Italia* - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- telegramma a: *Generali Italia* - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- via PEC all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com;
- via e-mail all'indirizzo aperturasinistri@generalitalia.it.

Nella richiesta di *Risarcimento*, il *Contraente/Assicurato* deve comunicare o allegare:

- il codice fiscale delle persone che hanno diritto al *Risarcimento* e di tutti i soggetti danneggiati;
- i nomi degli *Assicurati* e dei danneggiati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti e le denominazioni delle compagnie che li assicurano;
- la descrizione delle circostanze e modalità del *Sinistro*;
- le generalità di eventuali testimoni ed eventuali dichiarazioni già sottoscritte;
- l'indicazione dell'eventuale intervento di Autorità;
- il luogo, giorno e ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione che ha lo scopo di accettare l'entità del danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi a età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica che prova l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Art. 5.3 - Disconoscimento del *Sinistro*.

Se il *Contraente/Assicurato* viene a sapere che qualcuno ha chiesto un *Risarcimento* per un *Sinistro* che non gli risulta essere avvenuto, deve fornire a *Generali Italia*:

- una dichiarazione di disconoscimento e
- ogni possibile elemento di prova utile a dimostrare che tale *Sinistro* non è avvenuto.



A COSA MI PUÒ SERVIRE UNA DICHIARAZIONE DI DISCONOSCIMENTO DEL SINISTRO?

Disconoscere un *Sinistro* può servire a evitare l'applicazione del *Malus*, se il *Veicolo* non è mai stato coinvolto nell'*Incidente*.

²⁵ Art. 139 "Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità" del *Codice delle Assicurazioni Private*.

Art. 5.4 - Risarcimento del Trasportato.

Generali Italia risarcisce i danni dei *Trasportati* a bordo del *Veicolo* a prescindere dalla responsabilità del conducente, come previsto dalla legge²⁶. Questa regola non si applica se il *Sinistro* è dovuto a un caso fortuito. Il *Risarcimento* avviene entro il *Massimale* minimo di legge. Se il danno è maggiore, il *Trasportato* si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura superiore al *Massimale* minimo di legge.

Art. 5.5 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

In caso di *Incidente* con un veicolo non assicurato o non identificato (tramite la targa), la richiesta di *Risarcimento* deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Per sapere qual è la compagnia, è possibile:

- contattare CONSAP – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada - al numero 06.85.79.64.44;
- consultare il sito www.consap.it.

Art. 5.6 - Sinistri provocati da veicoli stranieri.

In caso di *Sinistro* provocato da un veicolo straniero:

- se il *Sinistro* avviene in Italia, il *Contraente/Assicurato* invia la richiesta di *Risarcimento* a: UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano - tel. 02.34.968.1 - fax 02.34.968.230 - www.ucimi.it che comunica il nominativo della società incaricata di liquidare il danno;
- se il *Sinistro* avviene all'estero, il *Contraente/Assicurato* deve inviare la richiesta di *Risarcimento* all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (gli indirizzi sono indicati sul sito www.cobx.org). È quindi necessario individuare con precisione l'assicuratore del veicolo straniero;
- se il *Sinistro* è provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di *Risarcimento* (che si trova su www.consap.it) può essere inviato alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, il *Contraente/Assicurato* deve rivolgersi a CONSAP - Centro di Informazione Italiano in uno dei seguenti modi:
 - via e-mail all'indirizzo richieste.centro@consap.it;
 - via web tramite portale consap.it.

Art. 5.7 - Gestione della vertenza di danno e spese legali.

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al *Risarcimento* del danno, *Generali Italia*:

- può gestire la lite a nome dell'*Assicurato* in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, salvo specifica comunicazione;
- può nominare, se necessario, legali o tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'*Assicurato*;
- può provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale fino al *Risarcimento* dei danneggiati.

A tal fine l'*Assicurato* deve rispettare gli obblighi previsti dall'Articolo 5.1 - "Denuncia del Sinistro R.C.A."

Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* a causa della violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie.

Sono a carico di *Generali Italia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di legge²⁷**. Se la somma dovuta al danneggiato supera il *Massimale* previsto in *Polizza*, tali spese sono ripartite tra *Generali Italia* e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

***Generali Italia* non risponde di multe, ammende e Spese di Giustizia penale.**

²⁶ Art. 141 "Risarcimento del terzo trasportato" del Codice delle Assicurazioni Private.

²⁷ Art. 1917 "Assicurazione della responsabilità civile", comma 3, del Codice civile.

SEZIONE 6 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI NON R.C.A.

GARANZIE PROTEZIONE IMPREVISTI – TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI – COLLISIONE ANIMALI SELVATICI

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 6.1 - Come denunciare un *Sinistro* e quali documenti inviare.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente/Assicurato* deve:

- presentare denuncia del *Sinistro* entro 3 giorni da quando il *Sinistro* si è verificato o il *Contraente/Assicurato* ne ha avuto conoscenza;
- fornire i dati richiesti relativi alla *Polizza* e al *Sinistro* ed eventuale altra documentazione.

Il diritto all'*Indennizzo* può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice civile²⁸, se il *Contraente/Assicurato* non rispetta le condizioni sopra indicate.

La denuncia deve contenere:

- una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.

Il *Contraente/Assicurato* può fare la denuncia:

- via e-mail a aperturasinistri@generali.com;
- via PEC all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a *Generali Italia* - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Con riferimento alle singole garanzie, il *Contraente/Assicurato* deve inoltre rispettare i seguenti obblighi.

Protezione imprevisti.

Il *Contraente/Assicurato* deve inviare a *Generali Italia*:

- i giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano il pagamento per cui chiede il rimborso;
- le eventuali denunce fatte alle autorità (ad esempio in caso di Furto);
- una copia dei verbali redatti dalle autorità, se intervenute.

Tutela danni da veicoli non assicurati.

Il *Contraente/Assicurato* deve inviare a *Generali Italia*:

- una copia dei verbali delle autorità (che possono essere inviati in seguito, se non sono disponibili entro 3 giorni);
- il Modulo Blu, solo se compilato e firmato da entrambi.

Dalla documentazione inviata deve risultare evidente la completa responsabilità dell'altro. Se il Modulo Blu firmato da entrambi non è disponibile, il verbale delle autorità diventa condizione ingerogabile per procedere all'*Indennizzo*.

Se la riparazione avviene presso una carrozzeria non convenzionata, il *Contraente/Assicurato* deve inviare anche la fattura relativa alla riparazione.

Se lo stesso evento causa anche l'*Infortunio del conducente*, il *Contraente/Assicurato* deve inviare anche:

- i certificati medici;
- la copia completa della cartella clinica;
- tutti i giustificativi di spesa.

L'*Assicurato*, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di *Generali Italia* le indagini e gli accertamenti necessari; a tal fine, sciolgono dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'*Assicurato*.

Collisione con Animali Selvatici.

Il *Contraente/Assicurato* deve inviare a *Generali Italia* il verbale delle autorità di pubblica sicurezza intervenute sul luogo del *Sinistro*, che deve certificare il verificarsi dell'evento oggetto della garanzia. Se manca il verbale, *Generali Italia* non paga il *Sinistro*.

28 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio".

Se la riparazione avviene presso una carrozzeria non convenzionata, il Contraente/Assicurato deve inviare anche la fattura relativa alla riparazione.



COME POSSO FARE LA DENUNCIA?

Puoi denunciare il *Sinistro* a *Generali Italia* nei seguenti modi:

- via e-mail a aperturasinistri@generali.com;
- via PEC all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a *Generali Italia* - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Generali Italia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del *Sinistro*, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

COSA DEVO FARE PER RIPARARE I DANNI AL MIO VEICOLO?

Art. 6.2 - Riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

A eccezione delle riparazioni urgenti (che servono a portare il *Veicolo* danneggiato nell'autorimessa o nell'officina) l'*Assicurato* non deve effettuare nessuna riparazione senza il consenso di *Generali Italia*. Se *Generali Italia* non dà il consenso **entro 5 giorni lavorativi** da quando riceve la denuncia del *Sinistro*, l'*Assicurato* può procedere alla riparazione.

Il diritto all'Indennizzo può essere perso o ridotto se l'Assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.

Negli stessi termini l'*Assicurato* deve conservare le tracce e i *Residui del Sinistro* senza aver diritto a indennità (come, ad esempio, il rimborso delle spese sostenute per la loro custodia, l'uso di un taxi, ecc.).

L'*Assicurato* può scegliere di far eseguire le riparazioni:

- in una delle carrozzerie convenzionate *Generali Italia* che fanno parte del circuito Carrozzeria SiCura (elenco consultabile sul sito <https://www.generali.it/strutture-convenzionate/carrozzerie>);
- in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il *Sinistro*;

negli altri casi l'*Assicurato* deve ottenere l'autorizzazione di *Generali Italia*.

L'Indennizzo avviene solo se *Generali Italia* riceve i verbali delle autorità.

COME SI CALCOLA IL MIO INDENNIZZO?

Art. 6.3 - Calcolo dell'ammontare del danno.

L'ammontare del danno è uguale al costo delle **riparazioni o sostituzioni per ripristinare il Veicolo** al netto della percentuale di *Degrado* prevista per tutti i pezzi di ricambio, e in ogni caso **non può mai essere superiore al Massimale indicato in Contratto**.

Il *Degrado* non si applica per le parti di carrozzeria. Per carrozzeria si intende tutto il rivestimento esterno del *Veicolo*, applicato al telaio per formare l'abitacolo; da questa definizione restano però esclusi, e quindi sono soggetti a *Degrado*, qualora previsto: la fanaleria, le telecamere posteriori ed anteriori, i dispositivi di parcheggio, i cerchi ruota. Il *Degrado* viene stabilito sulla base della tabella che segue:

TABELLA DI DEGRADO

ETÀ DEL VEICOLO	PERCENTUALE DI DEGRADO
Oltre 1 anno	0%
Oltre 2 anni	0%
Oltre 3 anni	20%
Oltre 4 anni	30%
Oltre 5 anni	40%
Oltre 6 anni	50%

L'età del Veicolo si calcola dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto/DU del Veicolo. Per gli pneumatici si fa riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell'evento.

L'ammontare del danno non può superare la differenza tra il *Valore Commerciale* del Veicolo prima del Sinistro e quello dopo il Sinistro.

Se il *Valore Assicurato* indicato nel Certificato di Assicurazione è minore del *Valore Commerciale* del Veicolo al momento del Sinistro, l'ammontare del danno è ridotto nella stessa proporzione, come previsto dal Codice civile²⁹.

Nel calcolare l'ammontare del danno, Generali Italia riconosce l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla; a questo scopo richiede il documento fiscale come prova. Generali Italia non risponde dei danni che derivano dal fatto di non poter usare il Veicolo o dal suo deprezzamento, per qualunque causa. Generali Italia non riconosce nell'ammontare del danno le spese per **modifiche, aggiunte o migliorie** apportate al Veicolo in occasione della riparazione.

Quando sono previsti uno **Scoperto** o un **Minimo**, Generali Italia li applica all'ammontare del danno dopo averlo quantificato con le regole descritte sopra.



COME SI CALCOLA L'AMMONTARE DEL DANNO IN CASO DI DANNO PARZIALE?

Esempio di calcolo dell'ammontare del danno in caso di danno parziale

Danni alla carrozzeria: 1.000 euro

Danni al motore: 2.000 euro

Età del Veicolo: 4 anni (*Degrado* 30%)

Danno indennizzabile alla carrozzeria: 1.000 euro

Danno indennizzabile al motore: 1.400 euro (2.000-30% *Degrado*)

Totale danno indennizzabile prima dell'applicazione dello Scoperto: 2.400 euro

In caso di riparazione antieconomica, ossia quando il costo della riparazione supera il *Valore Commerciale* del Veicolo al momento del Sinistro, l'ammontare del danno è uguale al *Valore Commerciale* del Veicolo al momento del Sinistro, e in ogni caso non può mai essere superiore al *Massimale*.

Se il danno avviene entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, sia per valutare l'antieconomicità della riparazione, sia per calcolare l'ammontare del danno, Generali Italia tiene conto del *Valore Commerciale* al momento dell'acquisto (valore di fattura). Anche in questo caso, l'ammontare del danno non può essere superiore al *Massimale*. Generali Italia calcola l'ammontare del danno al netto del valore del Relitto indicato nella perizia.

Se il *Valore Assicurato* indicato nel Certificato di Assicurazione è minore del *Valore Commerciale* del Veicolo al momento del Sinistro, l'ammontare del danno è ridotto nella stessa proporzione, come previsto dal Codice civile³⁰.

Nel calcolare l'ammontare del danno, Generali Italia riconosce l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla. A questo scopo, richiede il documento fiscale come prova.

Quando sono previsti uno **Scoperto** o un **Minimo**, Generali Italia li applica all'ammontare del danno dopo averlo quantificato con le regole descritte sopra.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 6.4 - Termini di liquidazione.

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Generali Italia si impegna a pagare l'*Indennizzo all'Assicurato*, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il Sinistro.

29 Art. 1907 "Assicurazione parziale".

30 Art. 1907 "Assicurazione parziale".

ALLEGATO 1 – FORMA TARIFFARIA BONUS MALUS

> COME EVOLVE LA CLASSE DI MERITO ASSEGNASTA AL MIO CONTRATTO?

Periodi di Osservazione.

- Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti *Periodi di Osservazione*:
- 1° periodo: inizia dal giorno della *Decorrenza* dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di *Premio*;
 - periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di Premio.

La forma tariffaria Bonus/Malus di *Generali Italia* si articola in 33 *Classi di Merito* corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti dalla classe 1 alla 33 secondo la tabella dei coefficienti di *Premio* sotto riportata.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI PREMIO

CLASSE DI MERITO	COEFFICIENTE DI PREMIO
1	0,500
2	0,500
3	0,500
4	0,500
5	0,514
6	0,528
7	0,541
8	0,558
9	0,574
10	0,590
11	0,606
12	0,623
13	0,637
14	0,658
15	0,676
16	0,695
17	0,715
18	0,734
19	0,755
20	0,776
21	0,798
22	0,820
23	0,876
24	0,936
25	1,000
26	1,147
27	1,316
28	1,510
29	1,732
30	1,988
31	2,280
32	2,616
33	3,000

Assegnazione della Classe di Merito alla stipulazione del Contratto.

Il *Contratto* è assegnato alla Classe di Merito della tabella dei coefficienti di Premio secondo:

- le dichiarazioni del *Contraente* riportate nella *Polizza*, e
- secondo le modalità indicate nella tariffa di *Generali Italia*.

Evoluzione della Classe di Merito.

Per le annualità successive a quella della stipula, il *Contratto* è assegnato alla Classe di Merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive. L'evoluzione della Classe di Merito è determinata dall'esecuzione o meno da parte di *Generali Italia*, nel Periodo di Osservazione, di pagamenti per il *Risarcimento*, anche parziale, di danni conseguenti a *Sinistri* avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La Classe di Merito assegnata potrebbe anche evolvere a scadenza contrattuale, se presenti *Sinistri* tardivi. Questi sono i *Sinistri* non ancora indicati nell'Attestato di Rischio stesso in quanto pagati da *Generali Italia* o da precedente compagnia:

- dopo la scadenza del Periodo di Osservazione;
- dopo la scadenza del *Contratto*;

nonché i *Sinistri* relativi a coperture temporanee se l'*Assicurato* ha cambiato compagnia. L'applicazione del Malus deve avvenire solo se è stata accertata una Responsabilità Principale dell'*Assicurato* in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più *Sinistri* con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il *Contratto*, anche in presenza di denuncia di *Sinistro* o di richiesta di *Risarcimento*, è immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive:

- in mancanza di *Risarcimento*, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una Responsabilità Principale dell'*Assicurato* in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più *Sinistri* con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per *Sinistri Penalizzanti* si intendono:

- *Sinistri* pagati con Responsabilità Principale;
- *Sinistri* pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di *Sinistri Penalizzanti* nell'Attestato di Rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Tabelle delle regole evolutive in base al numero di *Sinistri Penalizzanti* nell'ultimo Periodo di Osservazione.

Caso a)

Attestato di Rischio completo nelle ultime 5 annualità più l'anno corrente e con 0 *Sinistri Penalizzanti* o 1 *Sinistro Penalizzante* in tali annualità.

CLASSE DI MERITO	CLASSE ASSEGNAZIONE CON 0 SINISTRI PENALIZZANTI	CLASSE ASSEGNAZIONE CON 1 SINISTRO PENALIZZANTE
1	1	4
2	1	6
3	2	8
4	3	12
5	4	13
6	4	14
7	5	15
8	6	16

CLASSE DI MERITO	CLASSE ASSEGNAZIONE CON 0 SINISTRI PENALIZZANTI	CLASSE ASSEGNAZIONE CON 1 SINISTRO PENALIZZANTE
9	7	17
10	8	18
11	9	19
12	10	20
13	11	21
14	12	22
15	13	23
16	14	23
17	15	24
18	16	24
19	17	25
20	18	25
21	19	26
22	20	26
23	22	27
24	23	28
25	24	29
26	25	30
27	26	31
28	27	32
29	28	33
30	29	33
31	30	33
32	31	33
33	32	33

Caso b)

Attestato di Rischio completo nelle ultime 5 annualità più l'anno corrente e con 2 o più Sinistri in tali annualità oppure Attestato di Rischio incompleto nelle ultime 5 annualità più l'anno corrente.

Nessun ulteriore Sinistro Penalizzante nelle ultime 3 annualità riportate sull'Attestato di Rischio (ultime 2 annualità complete + l'anno corrente) rispetto a quelli eventualmente registrati nell'ultimo Periodo di Osservazione.

CLASSE DI MERITO	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 0 SINISTRI PENALIZZANTI	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 1 SINISTRO PENALIZZANTE	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 2 O PIÙ SINISTRI PENALIZZANTI
1	1	13	23
2	1	14	23
3	2	15	24
4	3	16	24
5	4	17	25
6	5	18	25
7	6	19	26
8	7	20	26
9	8	21	27
10	9	22	27
11	10	23	28

CLASSE DI MERITO	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 0 SINISTRI PENALIZZANTI	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 1 SINISTRO PENALIZZANTE	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 2 O PIÙ SINISTRI PENALIZZANTI
12	11	23	28
13	12	24	29
14	13	24	30
15	14	25	31
16	15	25	32
17	16	26	33
18	17	26	33
19	18	27	33
20	19	27	33
21	20	28	33
22	21	29	33
23	22	30	33
24	23	31	33
25	24	32	33
26	25	33	33
27	26	33	33
28	27	33	33
29	28	33	33
30	29	33	33
31	30	33	33
32	31	33	33
33	32	33	33

Caso c)

Attestato di Rischio completo nelle ultime 5 annualità più l'anno corrente e con 2 o più Sinistri in tali annualità oppure Attestato di Rischio incompleto nelle ultime 5 annualità più l'anno corrente.

Ulteriori Sinistri Penalizzanti nelle ultime 3 annualità riportate sull'Attestato di Rischio (ultime 2 annualità complete + l'anno corrente) rispetto a quelli eventualmente registrati nell'ultimo Periodo di Osservazione.

CLASSE DI MERITO	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 0 SINISTRI PENALIZZANTI	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 1 SINISTRO PENALIZZANTE	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 2 O PIÙ SINISTRI PENALIZZANTI
1	1	17	25
2	1	18	25
3	2	19	26
4	3	20	26
5	4	21	27
6	5	22	27
7	6	23	28
8	7	23	28
9	8	24	29
10	9	24	30
11	10	25	31
12	11	25	32
13	12	26	33
14	13	26	33

CLASSE DI MERITO	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 0 SINISTRI PENALIZZANTI	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 1 SINISTRO PENALIZZANTE	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 2 O PIÙ SINISTRI PENALIZZANTI
15	14	27	33
16	15	27	33
17	16	28	33
18	17	29	33
19	18	30	33
20	19	31	33
21	20	32	33
22	21	33	33
23	22	33	33
24	23	33	33
25	24	33	33
26	25	33	33
27	26	33	33
28	27	33	33
29	28	33	33
30	29	33	33
31	30	33	33
32	31	33	33
33	32	33	33



QUANDO EVOLVE IN MALUS LA MIA CLASSE DI MERITO?

Se hai un *Incidente* stradale con torto (o in concorso di colpa) almeno al 51%, lo stesso è registrato e annotato sul tuo *Attestato di Rischio* solo dopo il pagamento dei danni causati dall'*Incidente* stesso. Pertanto, potrebbe esserci una differmità tra l'anno in cui avviene il *Sinistro* e l'anno in cui è registrata l'evoluzione in Malus.

Note

ECCO I RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARCI IN QUALSIASI SITUAZIONE DI BISOGNO.

ASSISTENZA CLIENTI PER INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.

orario da lunedì a venerdì 9:00-12:00
telefono +39.041.59.39.691
e-mail info.it@generali.com
posta **Generali Italia – Via Marocchese 14 - 31021 Mogliano Veneto - Treviso**

ASSISTENZA CLIENTI PER MODIFICHE AL CONTRATTO.

Per richiedere modifiche o la *Risoluzione del Contratto* in caso di vendita, demolizione, *Furto* ecc., inviare la documentazione e la richiesta scritta.
e-mail **customer.care.insurance@ca-autobank.com**

ASSISTENZA SINISTRI.

orario da lunedì a venerdì 9:00-18:00
telefono numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero)
e-mail aperturasinistri@generali.com
posta **Generali Italia – Via Marocchese 14 - 31021 Mogliano Veneto - Treviso**

RECLAMI.

Per effettuare un **reclamo** puoi scrivere a:

Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente.

posta **Via Leonida Bissolati 23 - 00187 - Roma**
e-mail **reclami.it@generali.com**
sito **www.generali.it, nella sezione Reclami**
oppure

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore.

posta **Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma**
PEC **ivass@pec.ivass.it**
fax **06.42133206**

AREA CLIENTI – HOME INSURANCE.

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e Rischi accessori

DIP – Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni



Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Auto Luxury Classic - ed. 01/2026

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n.289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione nasce dall'accordo fra Generali Italia S.p.A. e CA Auto Bank S.p.A. È destinata alle sole Autovetture a uso proprio. È rivolta a Persone fisiche, Imprese e Altri Enti, residenti o con sede legale in Italia, che devono adempiere all'obbligo di assicurare la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza e desiderano proteggere il Veicolo per danni derivanti dalla circolazione.

Il Contraente/Assicurato può stipulare la Polizza in modo facoltativo quando accede al finanziamento o leasing concesso da CA Auto Bank.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

Garanzia sempre compresa

- ✓ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. La Polizza è stipulata per il Massimale unico di 25.000.000 euro.
- ✓ Il Contratto opera anche per l'esercitazione alla guida, se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- ✓ È compresa nell'oggetto di assicurazione la garanzia per i danni derivanti:
 - dal traino di carrelli "appendice";
 - dal traino di un rimorchio munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli.
- ✓ Il Contratto è stipulato nella forma "guida libera" (identificata in Polizza come "conducente qualsiasi") e opera chiunque sia il conducente al momento del Sinistro.
- ✓ Sicurezza comune: La garanzia R.C.A. è estesa, con lo stesso Massimale e senza aumento di Premio, anche per i danni causati senza volerlo a terzi:
 - dal gancio di traino del Veicolo;
 - da un passeggero del Veicolo (c.d. "Responsabilità Civile dei terzi Trasportati").

Protezione Imprevisti

Garanzia sempre compresa

La garanzia prevede le seguenti prestazioni:

- ✓ Rinuncia alla Rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool.
- ✓ Rinuncia alla Rivalsa quando il Veicolo non è in regola con la revisione da più di due mesi.
- ✓ Danni alla tappezzeria per trasporto di vittime di incidenti stradali fino a **250 euro**.
- ✓ Perdita chiavi fino a **250 euro**.
- ✓ Ripristino box danneggiato da *Incendio* del Veicolo, fino a **500 euro**.
- ✓ Rimborso fino a **250 euro** delle spese di reimmatricolazione in caso di perdita del Veicolo in conseguenza di *Incendio*, *Furto* o *Incidente* stradale, se viene immatricolato un veicolo nuovo che viene assicurato con Generali Italia.
- ✓ Rimborso forfettario di **25 euro** delle spese per rifare la patente.

Tutela danni da veicoli non assicurati

Garanzia sempre compresa

Garantisce, nei limiti previsti:

- ✓ il costo della riparazione dei *Danni Diretti* e materiali subiti dal Veicolo a seguito di una collisione con un veicolo a motore identificato non assicurato; il Massimale è il valore più basso tra: (i) **Valore Assicurato** del Veicolo; (ii) **Valore Commerciale** del Veicolo al momento del Sinistro; (iii) limite di **200.000 euro**.
- ✓ il rimborso, fino a **5.000 euro**, delle spese mediche sostenute a seguito dell'eventuale *Infortunio* subito dal *Legittimo Conducente* per lo stesso evento.

Generali Italia paga i danni al Veicolo solo se riparati; in caso di riparazione antieconomica, l'Assicurato ha diritto al valore del Veicolo al momento dell'evento, con il limite del *Massimale*.

La garanzia opera solo se: (i) il conducente del Veicolo non ha alcuna responsabilità nel Sinistro, (ii) il Sinistro avviene in Italia, fuori dalle Aree Aeroportuali, (iii) il veicolo del responsabile è identificato e immatricolato in Italia, (iv) il Sinistro coinvolge solo due veicoli, (v) il diritto al *Risarcimento* verso i terzi e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non è prescritto quando Generali Italia paga l'*Indennizzo*.

Collisione Animali Selvatici

Garanzia sempre compresa

- ✓ Garantisce il costo della riparazione dei *Danni Diretti* e materiali subiti dal Veicolo a seguito di urto o collisione con *Animali Selvatici*, con il limite del Massimale. Il Massimale è il valore più basso tra: (i) **Valore Assicurato** del Veicolo; (ii) **Valore Commerciale** del Veicolo al momento del Sinistro; (iii) limite di **5.000 euro**.

Generali Italia paga i danni al Veicolo solo se riparati; in caso di riparazione antieconomica, l'Assicurato ha diritto al valore del Veicolo al momento dell'evento, con il limite del *Massimale*.

La garanzia opera solo se (i) il fatto avviene in Italia, su una strada asfaltata aperta al pubblico, e (ii) l'Assicurato presenta il verbale o il rapporto delle autorità intervenute. In autostrada la garanzia opera solo in caso di collisione contro volatili.

- ✓ Generali Italia rimborsa inoltre, fino a **750 euro** per evento, le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all'interno del Veicolo dal trasporto occasionale di animali vittime di incidenti stradali.



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile

- ✗ L'assicurazione non opera per i *Sinistri* causati da dolo del conducente, del Proprietario o del Contraente/Assicurato.
- ✗ L'assicurazione non opera inoltre per i *Sinistri* che avvengono durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del *Sinistro* non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.
- ✗ L'assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
 1. il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario in caso di Veicolo concesso in leasing;
 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affilati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- 3. se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).

Protezione Imprevisti

La garanzia Protezione Imprevisti non prevede specifici *Rischi* esclusi.

Tutela danni da veicoli non assicurati - Collisione Animali Selvatici

- ✗ Sono esclusi i danni determinati da dolo del Legittimo Conducente o del Proprietario/Locatario.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

Generali Italia può agire in Rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi quando è applicabile l'art.144 del Codice delle Assicurazioni Private e per i *Sinistri*:

- ✗ che avvengono quando il conducente non è abilitato alla guida;
- ✗ che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ✗ subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità;
- ✗ che avvengono in Aree Aeroportuali, se il Veicolo non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.

Con la garanzia Protezione Imprevisti non opera la Rivalsa prevista dalla garanzia R.C.A. per i *Sinistri* che avvengono (i) quando il Veicolo non è in regola da più di due mesi con la revisione, e (ii) quando il conducente è sanzionabile perché guida dopo aver assunto alcool.

È prevista una *Franchigia* R.C.A. pari all'importo indicato in Polizza.

Le esclusioni sono inoltre contenute nelle Condizioni di Assicurazione e sono contraddistinte dal carattere evidenziato.

Protezione Imprevisti

Le prestazioni operano entro i *Massimali* indicati in Contratto.

Tutela danni da veicoli non assicurati

Sono esclusi i danni:

- ✗ che avvengono quando il conducente non è abilitato alla guida;
- ✗ che avvengono durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, o alle relative prove e verifiche;
- ✗ che avvengono quando il conducente è sanzionabile per aver assunto alcool, o sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ✗ che avvengono quando il Veicolo non è in regola da oltre due mesi con la revisione;
- ✗ conseguenti a terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- ✗ conseguenti a guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- ✗ conseguenti a sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Se l'Assicurato si serve di centri di riparazione non convenzionati con Generali Italia, o se la riparazione è antieconomica, si applica uno *Scoperto* del 10% per i danni al Veicolo, con un *Minimo* di **250 euro**. Se l'Assicurato fa riparare il Veicolo presso un centro non convenzionato, deve presentare la fattura della riparazione.

Collisione Animali Selvatici

- ✗ La garanzia non opera se il conducente è sanzionato per non essersi fermato e non aver messo in atto tutte le misure necessarie per soccorrere gli animali danneggiati.

Sono esclusi, inoltre, i danni che avvengono:

- ✓ quando il conducente non è abilitato alla guida;
- ✓ durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, o alle relative prove e verifiche;
- ✓ quando il conducente è sanzionabile per aver assunto alcool, o sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ✓ quando il Veicolo non è in regola da oltre due mesi con la revisione;
- ✓ in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

Se l'Assicurato si serve di centri di riparazione non convenzionati con *Generali Italia*, o se la riparazione è antieconomica, si applica uno **Scoperto del 10%** con un **Minimo di 150 euro**. Se l'Assicurato fa riparare il Veicolo presso un centro non convenzionato, deve presentare la fattura della riparazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione copre in: Italia e Stati dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Liechtenstein, stati elencati e non barrati nel certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde. All'estero l'assicurazione R.C.A. opera secondo le condizioni e nei limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal Contratto.
- ✓ Per le garanzie "Tutela danni da veicoli non assicurati" e "Collisione Animali Selvatici", l'assicurazione copre solo in Italia.



Che obblighi ho?

- Il Contraente/Assicurato deve:
 - fornire a *Generali Italia* dichiarazioni precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il *Rischio* da assicurare;
 - comunicare in forma scritta a *Generali Italia* ogni cambiamento che comporta un *Aggravamento del Rischio* assicurato;
 - in caso di *Sinistro*, (i) comunicare a *Generali Italia* se esistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso tipo di *Rischio*; (ii) darne comunicazione a *Generali Italia* entro 3 giorni da quando il *Sinistro* si verifica o ne ha avuto conoscenza.
- Le singole garanzie prevedono ulteriori specifici obblighi in caso di *Sinistro*, evidenziati nelle Condizioni di Assicurazione.
- Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *Risarcimento* o *Indennizzo* o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il *Premio* è annuo e comprende le imposte e il contributo obbligatorio al S.S.N. Il Contraente, CA Auto Bank, deve pagare il *Premio* dovuto per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte. CA Auto Bank paga il *Premio* tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a *Generali Italia*.

Rimborsi. *Generali Italia* rimborsa la parte di *Premio* pagata e non goduta, senza le imposte e senza il contributo al S.S.N., in caso di *Risoluzione del Contratto* a seguito di: estinzione anticipata volontaria del finanziamento, rimborso anticipato del leasing, subentro da parte di un altro utilizzatore nel contratto di leasing relativo al *Veicolo*, vendita, consegna in conto vendita, *Furto* totale, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del *Veicolo*.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se non c'è un diverso accordo e se il *Premio* è stato pagato, le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno di *Decorrenza* indicato in *Polizza*. Il *Contratto* non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di *Scadenza Annuale* indicata in *Polizza*; se entro questi 15 giorni (detti "periodo di comporto") il Contraente/Assicurato stipula un altro contratto di assicurazione per il medesimo *Rischio*, il *Contratto* non ha più effetto dalla data di decorrenza del nuovo contratto di assicurazione.



Come posso disdire la *Polizza*?

- Il *Contratto* è stipulato senza tacito rinnovo, perciò alla scadenza e senza alcun preavviso, il Contraente/Assicurato è libero di non rinnovarlo e di assicurarsi con altra compagnia.
- Il Contraente/Assicurato ha diritto alla *Risoluzione anticipata del Contratto* in caso di estinzione anticipata volontaria del finanziamento, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del *Veicolo*, *Furto*.
- Il *Contratto* cessa, inoltre, in caso di rimborso anticipato del leasing, o subentro da parte di un altro utilizzatore nel contratto di leasing relativo al *Veicolo*.
- Il Contraente/Assicurato deve inviare a *Generali Italia* la richiesta di *Risoluzione del Contratto* con la necessaria documentazione.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e *Rischi accessori*

GET
Marchio di
Generali Italia S.p.A.

Settore: Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi

R.C. auto (DIP Aggiuntivo Danni)

Prodotto: Auto Luxury Classic

Data di aggiornamento: 14/01/2026

Il DIP aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.54.92.111; sito internet: <https://www.generali.it>; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com. - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252, di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le garanzie operano entro il limite dei *Massimali* concordati con il *Contraente*.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto, acquistabile in modo facoltativo, si rivolge a Persone Fisiche, Imprese e altri Enti che (i) devono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi che derivano dalla circolazione del proprio Veicolo; (ii) vogliono assicurare i Rischi accessori collegati alla proprietà o utilizzo del Veicolo.

Sono assicurabili solo le *Autovetture* nuove, usate o Km Zero, immatricolate in Italia a uso proprio, acquistate o prese in leasing tramite un finanziamento o leasing CA Auto Bank presso i concessionari convenzionati con CA Auto Bank. Non sono assicurabili: (i) veicoli diversi dalle *Autovetture*, come ad esempio autobus, minibus, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, per trasporti specifici, per uso speciale ecc.; (ii) veicoli con targa estera, senza targa o con targa provvisoria; (iii) veicoli adibiti a uso di terzi, come ad esempio: taxi, noleggio con o senza conducente, uso scuola guida ecc.; (iv) veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose (tossiche, infiammabili, radioattive, gas liquidi o simili).

Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono i bisogni di protezione del patrimonio e protezione dei beni.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: sono previsti costi di intermediazione pari in media al 9,50% del *Premio* imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami possono essere presentati a **Generali Italia** con le seguenti modalità:

- con **lettera** inviata a **Generali Italia S.p.A.** - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il **sito internet** di **Generali Italia**: www.generali.it, nella sezione Reclami;
- via **e-mail** all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

All'I/VASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a **I/VASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, **PEC**: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'I/VASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, a seconda della materia e dei limiti di valore della controversia, in alternativa alla Mediazione o alla Negoziazione Assistita. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo <i>PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com</i> o presso la Sede Legale di <i>Generali Italia</i> . È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	È obbligatorio ricorrere alla negoziazione assistita in caso di controversie sul <i>Risarcimento</i> del danno da circolazione di veicoli o natanti, tramite richiesta del proprio avvocato a <i>Generali Italia</i> .
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nei casi particolari di contenzioso <i>R.C.A.</i> , previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile ricorrere in via preliminare alla procedura di Conciliazione paritetica. È inoltre possibile attivare la procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul <i>Premio imponibile</i> è: 12,50% per la <i>R.C.A.</i> (le province possono aumentarla o diminuirla al massimo del 3,5%) ed è inoltre dovuto il contributo al S.S.N. 10,50%; 13,50% (di cui 1% addizionale antiracket- antisura) per le altre garanzie.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E, SE CONCLUSO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, L'ATTESTATO DI RISCHIO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO; CHIEDERE DI ESSERE CONTATTATI PER LA SOSPENSIONE E LA RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO. IL SERVIZIO È GRATUITO.